

REGOLAMENTO (CEE) N. 3779/85 DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1985

che fissa, per il 1986, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 351,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 351 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque di cui a detto articolo;

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie pelagiche non soggette al regime dei totali di catture ammessi e dei contingenti, tenendo conto della necessità di garantire la conservazione delle popolazioni, nonché delle possibilità di pesca concesse alle navi portoghesi, per le specie analoghe, nelle acque degli altri stati membri esclusa la Spagna;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3723/85 ⁽²⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 351, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 351 dell'atto e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera di uno degli stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, di cui all'articolo 351 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso sono fissate come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1985

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

ALLEGATO

CEE - PORTOGALLO

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone ⁽¹⁾	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi ⁽³⁾	Periodo di autorizzazione della pesca
Tonnidi	Illimitata	IX	Lenza a strascico	Illimitato	tutto l'anno
Tonno bianco (<i>Thunnus alalunga</i>)	Illimitata	X e Copace	Lenza a strascico	110 (Francia) ⁽²⁾	dal 2 giugno al 28 luglio
Tonno tropicale	Illimitata	X (a sud di 36°30' N) Copace (a sud di 31°N e a nord di 31°N ad ovest di 17°30' O)	Cianciolo	Illimitato	tutto l'anno

⁽¹⁾ Acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Portogallo.

⁽²⁾ Di lunghezza non eccedente 26 m fra le perpendicolari.

⁽³⁾ Autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca.